

COMUNE DI BUGNARA

STATUTO

Delibera n. 30 del 29/11/2001.

TITOLO I°

PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

CAPO I° IL COMUNE

ART. 1

Principi

1. Il Comune di Bugnara fonda la sua azione politica e giuridica e la sua organizzazione sugli istituti di libertà e di garanzia sanciti nella Costituzione e nel Trattato istitutivo della Comunità Europea.

ART. 2

Finalità

1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità che la Costituzione assegna agli Enti Locali, svolge le funzioni attribuitegli o delegate dallo Stato e dalla Regione.

2. Ispira la propria azione al principio della solidarietà per l'affermazione dei diritti dei cittadini, per il superamento dei squilibri economici, sociali e territoriali esistenti, nonché ai principi della "Carta Europea dell'autonomia locale", firmata a Strasburgo il 15.10.1985, laddove, in particolare, sancisce il diritto per le collettività locali di regolare e gestire, nell'ambito della legge, gli interessi della comunità e sottolinea la cooperazione con collettività di altri paesi.

3. A questo fine opera per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale della Comunità Europea anche per il tramite di forme di cooperazione, di scambi e di gemellaggi con altri Enti territoriali nazionali ed esteri nei modi che saranno stabiliti dall'apposito regolamento.

4. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio.

5. In particolare opera per:

a. promuovere ed organizzare un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e ambientali, nonché degli insediamenti produttivi;

b. tutelare, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute di ogni cittadino, sia esso residente o meno;

c. assicurare un ottimale servizio di assistenza sociale, anche con il responsabile coinvolgimento delle aggregazioni di volontariato, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi;

- 2 -

d. favorire lo sviluppo del patrimonio culturale della Comunità mediante l'attività della biblioteca comunale e di altre Associazioni operanti nel settore, e per sostenere le iniziative culturali e il recupero del patrimonio storico, artistico, architettonico esistente;

e. contribuire alla formazione educativa e culturale della gioventù offrendo il massimo sostegno alle istituzioni scolastiche esistenti sul territorio e per rendere effettivo il diritto allo studio;

f. rimuovere ostacoli allo sviluppo della persona umana e garantire la parità giuridica, sociale ed economica della donna;

g. coordinare le attività economiche, siano esse commerciali, artigianali o agricole esistenti sul territorio;

h. incoraggiare e favorire la pratica sportiva da parte dei giovani e di fasce di età differenziate e sostenere organismi e associazioni locali operanti nell'ambito del territorio comunale. A tal fine si fa carico di migliorare le strutture esistenti il cui utilizzo sarà disciplinato da apposito regolamento;

i. tutelare e sviluppare le risorse ambientali, territoriali e naturali nell'interesse della Comunità ed in funzione di una migliore qualità della vita, con particolare riferimento alla valorizzazione della Valle del Sagittario e del fiume Sagittario ai fini della fruizione dei loro valori ambientali e paesaggistici;

l. incoraggiare e sostenere la Costituzione, in tema di protezione civile, di squadre di volontariato di pronto intervento da utilizzare al verificarsi di calamità naturali, secondo le disposizioni del Dipartimento della Protezione Civile.

ART. 3

Territorio, sede, simboli.

1. Il carattere comunale è identificato dal piano topografico di cui all'art.9 della legge 24/12/1954 n.1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica. Esso è costituito dal centro abitato, dai nuclei urbani ubicati a valle della variante all'abitato e , cioè, Casino Lupi, Vicende, Tricalle, Piano Madonna di Loreto, nonché dalla frazione di Torre dei Nolfi e dagli agglomerati, cascine e case sparse di seguito elencate: Faiella, Rozzo, Vallecorno, Monacisco, Pescara, Pantano, S. Pietro, S. Giuseppe, Stazione di Anversa, Valle Altieri. Paccucci, Silvestri e Ferrusi.

2. Il Comune di Bugnara ha la facoltà di dotarsi di un proprio stemma e gonfalone che riporta il medesimo stemma e può fregiarsene, con le modalità stabilite dalla legge e **dall'apposito regolamento**, solo successivamente all'intervenuto riconoscimento con apposito D.P.C.M.

3. La sede comunale è sita in Bugnara.

- 3 -

4. Il Comune è dotato, inoltre, di una bandiera nazionale.

5. Gli organi del Comune possono essere convocati eccezionalmente in una sede diversa.

ART. 4 Ruolo e funzioni.

1. Il Comune coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.

2. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio, associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richieste.

3. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli Enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto e il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

4. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, salvo quelle che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti. Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico.

5. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre Comunità, dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.

6. Il Comune esercita le funzioni attribuite, delegate o subdelegate dalla Regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria comunità, adottando le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi, dalla legislazione regionale.

- 4 -

ART. 5
Attività amministrativa.

1. L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.
2. La semplificazione e la correttezza del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi **comunali**, dell'organizzazione e degli uffici ed i risultati conseguiti sono semestralmente verificati dal Consiglio comunale in sedute ampiamente pubblicizzate.
3. Apposite norme del presente Statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n.241, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

ART. 6
Pari opportunità

1. **Il presente Statuto assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10.4.1991 n.125. a tal fine il Comune:**
 - a. **promuove e favorisce la presenza della donna nella Giunta, in altri organismi e in quelli da esso dipendenti, nelle commissioni consultive interne e di concorso;**
 - b. **garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;**
 - c. **assicura a tutti i dipendenti, prescindendo dal sesso, pari dignità di lavoro, di retribuzione e di carriera, favorendo anche mediante una diversificata organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo libero, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali delle donne.**
2. allo scopo di promuovere azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna, il Comune provvede alla istituzione della commissione per le pari opportunità.

- 5 -

3. La Commissione di cui al precedente comma è nominata dal Consiglio comunale ed è composta, oltre che dalle elette nel civico consenso, da n.6 donne che rappresentino, rispettivamente, il mondo giovanile, la scuola, la sanità, l'imprenditoria, le casalinghe e il mondo del lavoro. Con la stessa delibera il Consiglio stabilisce la durata e le modalità di elezione e di funzionamento della Commissione.

4. La Commissione elegge nel proprio seno il Presidente e formula ai competenti organi del Comune proposte ed osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza alla condizione femminile e che possa essere sviluppata in politiche di pari opportunità e in azioni rivolte particolarmente alla popolazione femminile.

ART.7

COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP E DEGLI SVANTAGGIATI SOCIALI.

1. Il Comune, nello svolgimento di attività volte alla tutela sociale delle persone svantaggiate e portatrici di handicap, si avvale della collaborazione di associazioni, di cooperative giovanili ed enti impegnati nel settore ed opera ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché del reinserimento sociale e culturale delle persone svantaggiate.
2. Al fine di conseguire, ai sensi dell'art. 40 primo comma della legge 5.12.1992 n. 104, il coordinamento degli interventi fatti dal comune a favore delle persone portatrici di handicap con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti in ambito comunale, il Sindaco istituisce e nomina un comitato di coordinamento, che presiede, della quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi ed il parroco
3. All'interno del Comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.

CAPO II°

LA PODESTA' REGOLAMENTARE

ART. 8

I Regolamenti comunali

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune. Essi, fatta eccezione per quelli attinenti all'autonomia organizzativa, sono approvati dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva a modificarli e abrogarli, dopo aver acquisito il relativo parere dell'apposita commissione consiliare.

- 6 -

2. I Regolamenti sono sottoposti alla discussione del Consiglio soltanto dopo che lo schema proposto sia stato depositato presso l'ufficio del Segretario comunale per almeno 5 giorni.
3. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo Statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale, le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo Statuto.
4. I Regolamenti, dopo il favorevole esame dell' Organo tutorio, sono nuovamente pubblicati per quindici giorni all'Albo comunale ed entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di scadenza della loro ripubblicazione
5. Per L'attuazione dei principi contenuti nel presente Statuto, il Comune adotta i seguenti regolamenti:
 - a. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio e della Giunta;
 - b. Il Regolamento per il funzionamento delle Commissioni consiliari permanenti;
 - c. Il Regolamento per il procedimento amministrativo;
 - d. Il Regolamento per le modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso;
 - e. Il Regolamento per la concessione di contributi di cui all'art.12 della legge 7.8.1990 n.241;
 - f. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - g. Il Regolamento per la partecipazione popolare
 - h. Il Regolamento per l'uso del gonfalone e dello stemma;
 - i. Il Regolamento per la designazione del dipendente comunale in seno alla Commissione di disciplina.
6. Il Comune provvede alla stampa dei regolamenti vigenti e, a richiesta, ne consegna copia agli interessati al puro prezzo di costo.

TITOLO II°

GLI ORGANI COMUNALI

CAPO I° ORDINAMENTO

ART. 9 Norme generali

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco. La legge stabilisce la composizione , l'elezione, le cause di ineleggibilità e incompatibilità, la decadenza dei consiglieri e la durata in carica del Consiglio.

- 7 -

2. Il Consiglio comunale rappresenta l'intera comunità e rimane in carica fino alla elezione del nuovo.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 10
Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio Comunale è la diretta espressione dell'autonomia locale, rappresenta la collettività comunale ed è competente specificatamente per gli atti demandatigli dal secondo comma art.32 della legge 8.6.1990 n.142 e successive modifiche ed integrazioni e dal presente Statuto.
2. Spetta al Consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e negli indirizzi di governo.
3. Le attribuzioni generali del Consiglio, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente Statuto.

ART. 11
Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:
 - a. agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi del Comune e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei Servizi, le forme associative e di collaborazione con altri soggetti;
 - b. agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, l'ordinamento degli

- uffici, del personale e dell'organizzazione amministrativa dell'Ente, la disciplina dei tributi e delle tariffe;
- c. agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani di investimento, agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'Ente e alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
 - d. agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;
 - e. a tutti gli atti attribuiti alla sua competenza dalla legge n.142 del 1990 e da altre disposizioni con essa compatibili.
2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale, definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'Ente e determina i tempi per il loro conseguimento.
 3. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione, da parte della Giunta, di provvedimenti dei quali il Revisore dei conti abbia segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.
 4. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità d'opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su avvenimenti di carattere politico, sociale, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale ed internazionale.

ART. 12 Funzioni di controllo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico ed amministrativo, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti, per le attività:
 - a. degli organi e dell'organizzazione operativa del comune;
 - b. delle gestioni convenzionate e coordinate, dei consorzi, delle aziende speciali, delle società per azioni o a responsabilità limitata di cui alla lettera e) del successivo art.56 che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere o progetti ai quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.
3. Il Consiglio verifica la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'Amministrazione persegua i principi affermati dallo Statuto e la programmazione generale adottata.
4. Al Consiglio comunale, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo nonché nel precedente articolo 11, spettano:
 - a. il controllo-ispettivo attraverso indagini conoscitive;
 - b. il controllo-verifica attraverso cui si accerta il grado di attuazione delle direttive-consiliari;
 - c. il controllo-orientamento, che si traduce in pareri e raccomandazioni in relazione a questioni di particolare rilievo;
 - d. il controllo-indirizzo, con cui si formulano autentiche direttive di azione politica che impegnano gli organi di governo dell'Ente.
5. Il Consiglio comunale, nella sua funzione di indirizzo e controllo, si avvale della collaborazione del revisore dei conti.
6. L'esercizio dei poteri e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

ART. 13 **Prima adunanza**

- 1. La prima adunanza del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco neo-eletto, che la presiede, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.**

- 2. Nella stessa seduta il Sindaco illustra al Consiglio la proposta degli indirizzi generali di governo, i quali vengono discussi ed approvati a voto palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.**

ART. 14
Indirizzi per le nomine

3. Il Consiglio è convocato entro 15 giorni feriali successivi a quello di approvazione degli indirizzi generali di governo per formulare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, gli indirizzi ed i criteri in base ai quali il sindaco procede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.
4. Qualora il Consiglio non riesca a formulare compiutamente gli indirizzi nel corso della predetta seduta, il suo prosieguo è fissato per il giorno feriale successivo con lo stesso orario, senza necessità di convocazione espressa.

ART. 15
Scioglimento e sospensione del Consiglio comunale.

1. Il Consiglio comunale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno:
 - A. quando compia atti contrari alla Costituzione Italiana o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
 - B. quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
 - i. Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco;
 - ii. cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'Ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco;
 - iii. riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del Consiglio.
 - C. Quando non sia approvato nei termini il bilancio.
2. Il Prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, ove ricorrano motivi di grave ed urgente necessità, può sospendere, nel rispetto della legislazione vigente, il consiglio comunale e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente.

- 11 -

3. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro affidati.

ART. 16
Prerogative dei Consiglieri Comunali.

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare le eventuali ineleggibilità e incompatibilità, provvedendo alle surrogazioni stabilite dal regolamento.
3. I Consiglieri esercitano le funzioni previste dalla legge e dallo Statuto senza vincolo di mandato e con piena libertà di voto e d'opinione.
4. Ogni Consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:
 - a. esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
 - b. presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e proposte di risoluzioni.
5. Ogni Consigliere comunale, con le modalità stabilite dal Regolamento, ha diritto di ottenere:
 - a. dagli uffici del Comune tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
 - b. dal Segretario comunale copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del proprio mandato.
6. I Consiglieri hanno l'obbligo di osservare il segreto su notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.
7. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni di cui fanno parte. In caso di assenza ad una intera sessione ordinaria senza motivata ed effettiva causa, essi sono dichiarati decaduti con la pronuncia del Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune dopo il decorso di dieci giorni dalla notificazione giudiziale della proposta di decadenza.

- 12 -

8. **Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio comunale, vanno assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro i dieci giorni successivi, deve procedere con separate deliberazioni alla surroga dei consiglieri dimissionari seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.**

9. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale.
- 10. Il Consigliere anziano è colui che ha conseguito la cifra elettorale più alta con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7, comma 7 della legge 25.3.1993 n.81.**
11. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori ed al Sindaco che si trovano implicati, in conseguenza di fatti e di atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o amministrativa, in ogni stato del giudizio, purché non sia conflitto d'interesse con l'Ente.
12. Gli amministratori comunali hanno diritto al rimborso delle spese affrontate per la difesa in un processo penale, instaurato a loro carico a causa e nell'esercizio delle loro funzioni e conclusosi con l'assoluzione con formula piena.

ART. 17

I Gruppi consiliari e la Conferenza dei Capogruppo.

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di norma, un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare, E' altresì riconosciuta la possibilità per i consiglieri di costituirsi in un gruppo indipendente, il cui numero non deve essere inferiore a due.

- 13 -

- 2. Dell'avvenuta costituzione dei gruppi e della designazione dei rispettivi capogruppo deve essere data comunicazione al Sindaco, con atto sottoscritto dai componenti del gruppo, almeno il giorno precedente alla prima seduta consiliare di insediamento del Consiglio e, successivamente, ogni qualvolta intervengano modifiche nella composizione dei gruppi. In difetto, viene considerato capogruppo il consigliere più anziano del gruppo, secondo il presente Statuto.**

3. La conferenza dei capogruppo è l'organo consultivo del Sindaco nelle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari; concorre alla programmazione delle riunioni ed a assicurare lo svolgimento dei lavori per la formazione e l'aggiornamento del regolamento del Consiglio comunale. Il regolamento definisce le altre competenze per la costituzione dei gruppi consiliari e per la conferenza dei capogruppo, nonché i mezzi e le strutture per assicurare ai gruppi l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

ART. 18

Surrogazioni e supplenze dei consiglieri comunali.

1. **Nel corso del mandato amministrativo del Consiglio comunale, il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto.**
2. **Nel caso di sospensione di un consigliere, adottata ai sensi dell'art.15, comma 4 bis della legge 19.3.1990 n.55, come modificato dall'art.1 della legge 18.1.1992 n.16, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio della funzione di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.**

ART. 19

Iniziativa delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a tutti i consiglieri.
2. Le modalità di presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte dei consiglieri comunali sono stabilite dal regolamento.

- 14 -

ART. 20

Norme generali di funzionamento.

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente Statuto.
2. **IL Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco o dal sostituto. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, le sedute consiliari sono convocate e presiedute dall'altro assessore purché questi appartenga al Consiglio. La convocazione e la presidenza del Consiglio, in**

caso di assenza o impedimento del Sindaco o Vice Sindaco e nel caso l'altro assessore sia persona estranea all'organo assembleare, spetta al consigliere anziano di cui al comma 10 del precedente articolo 16 nelle forme e nei casi stabiliti dal regolamento.

- 3. Il Consiglio comunale si riunisce in sessioni-ordinarie e straordinarie. Le due sessioni ordinarie, da tenersi entro i termini stabiliti dalla legge, sono destinate l'una all'approvazione del bilancio di previsione e l'altra all'approvazione del conto consuntivo.**
- 4. Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Sindaco. La convocazione del Consiglio può, altresì, essere richiesta al Sindaco con deliberazione della Giunta o da almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune, nel qual caso la riunione del Consiglio deve tenersi entro 20 giorni dalla richiesta. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede, previa diffida, il Prefetto.**
- 5. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza, nei modi previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti e indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.**
- 6. L'avviso va notificato ai consiglieri comunali o al domicilio comunicato dagli stessi:**
 - a. almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza per le sedute ordinarie ed almeno 3 giorni prima per le sedute straordinarie;**
 - b. almeno 24 ore prima della riunione nei casi d'urgenza.**
- 7. Per il computo nei termini si osservano le disposizioni dell'art.155 del codice di procedura civile**
- 8. Ogni deliberazione del Consiglio si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze qualificate.**

- 15 -

- 9. Il Consiglio si riunisce comunque validamente con la presenza di 6 consiglieri oltre il Sindaco. In seconda convocazione è sufficiente, per la validità della seduta, l'intervento di almeno 3 consiglieri oltre il Sindaco (art.127 del T.U.L.C.P. del 1915 n.148). E' fatto divieto discutere e deliberare in seconda convocazione, se non con la presenza di 5 consiglieri assegnati oltre il Sindaco, la partecipazione a società di capitali, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, il bilancio annuale e pluriennale, i regolamenti, il piano regolatore generale e le variazioni allo stesso, i programmi, il conto consuntivo, la costituzione e modificazione di forme associative con altri Enti, l'istituzione e l'ordinamento dei tributi.**

10. **Le materie di cui al comma precedente possono essere discusse e deliberate in seconda convocazione con la presenza di 3 consiglieri assegnati oltre il Sindaco esclusivamente in caso di sussistenza di incompatibilità.**
11. **All'inizio di ciascuna seduta consiliare è riservato al Sindaco o all'assessore delegato, nelle modalità stabilite dal regolamento, un arco temporale da destinare a risposte ad eventuali interrogazioni ed interpellanze, le quali vanno indicate sinteticamente nell'ordine del giorno consiliare.**
12. Le votazioni sono fatte, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.
13. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere tenute a porte chiuse.
14. **Le convocazioni del Consiglio vanno pubblicizzate mediante affissione di manifesti nei luoghi consueti contenenti l'ordine del giorno delle relative sedute.**

CAPO III°
LE COMMISSIONI COMUNALI

ART. 21
Commissioni Consiliari Permanenti

1. Il Consiglio comunale costituisce, al suo interno, Commissioni Permanenti **nel numero e con le competenze stabilite dal relativo regolamento.**
2. Le Commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale e voto plurimo, i gruppi consiliari
3. I Gruppi designano i componenti delle Commissioni, in proporzione alla loro consistenza numerica, **entro venti giorni dalla data di insediamento del Consiglio neo-eletto** ed entro lo stesso termine li comunicano al Sindaco.
4. La conferenza dei Capogruppo esamina le designazioni pervenute e provvede a coordinare in modo da rendere la composizione proposta per ciascuna Commissione conforme ai criteri indicati dal regolamento.
5. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio comunale la costituzione delle Commissioni consiliari permanenti, che viene effettuata con votazione palese.

6. Il Presidente di ciascuna Commissione è eletto dalla stessa, nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento.
 7. Il Sindaco, gli assessori ed i consiglieri che fanno parte delle Commissioni possono assistere od essere invitati a partecipare alle riunioni senza diritto di voto.
 8. Il regolamento determina funzioni e poteri delle Commissioni, ne disciplina l'organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti
- 9. Le riunioni delle commissioni consiliari permanenti sono pubbliche.**

ART. 22 Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale può nominare, nel suo seno, Commissioni Speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.
2. Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dagli organi **del Comune** o dal personale dipendente. Dalla Commissione fanno parte rappresentanti dei gruppi consiliari.
3. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, precisato l'ambito dell'inchiesta della quale la Commissione è incaricata ed i termini per includerla e riferire al Consiglio. La commissione dispone di tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal regolamento.

- 17 -

CAPO IV LA GIUNTA COMUNALE

ART. 23 Composizione e nomina della Giunta

1. **La Giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da due assessori tra cui il Vice Sindaco.**
2. **Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e l'assessore prima dell'insediamento del Consiglio comunale e ne dà comunicazione al medesimo nel corso della prima seduta successiva alla tornata elettorale.**

3. Il Vice Sindaco va nominato tra i consiglieri comunali in carica, mentre l'altro assessore può essere nominato anche tra i cittadini esterni al Consiglio purché in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 24.

ART. 24

Requisiti del Vice Sindaco e dell'assessore esterno.

1. I soggetti chiamati alla carica di assessore devono:
 - a. essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b. non essere coniuge del Sindaco e, fino al terzo grado, discendente, parente o affine del Sindaco;
 - c. non aver ricoperto, nei due mandati consecutivi immediatamente precedenti, comunque successivi alle prime elezioni effettuate ai sensi della legge 25 marzo 1993 n.81, la carica di assessore per un periodo di tempo superiore, in ciascun mandato, alla metà della durata ordinaria.

2. I cittadini chiamati alla carica di assessore esterno devono, in particolare:
 - a. essere in possesso di comprovata professionalità e competenza amministrativa;
 - b. non aver concorso, come candidati, alle elezioni del Consiglio comunale in carica.

3. La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e dell'assessore in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al presente articolo.

- 18 -

ART. 25

Ruolo e competenze generali.

1. La Giunta è l'organo che compie tutti gli atti d'amministrazione del Comune che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti.

2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali di governo coordinando la propria attività con gli atti fondamentali approvati dal Consiglio.

3. Svolge, in collaborazione con il Sindaco, attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale al quale il Sindaco, sentita la Giunta, riferisce annualmente sull'attività svolta.

4. **Appartiene alla Giunta deliberare le variazioni al bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva per le spese impreviste e disporre per l'utilizzo delle somme prelevate. Allo stesso modo la Giunta delibera i prelievi dal fondo di riserva di cassa. E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.**

ART. 26

Esercizio delle funzioni.

1. La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento.
2. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza dei presenti, prevalendo nelle votazioni palesi, in caso di parità, il voto del Sindaco o di chi la presiede.
3. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. E' presieduta dal Sindaco, in sua assenza, dal Vice Sindaco.
4. Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della podestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché dei servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegatola responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

- 19 -

5. Il regolamento definisce le modalità per il conferimento delle deleghe e i rapporti che dalle stesse conseguono fra il delegato e il Sindaco, la Giunta ed i dipendenti preposti all'area ed ai settori di attività compresi nella delega.
6. Le deleghe conferite dal Sindaco agli assessori **sono comunicate al Consiglio nella prima riunione successiva alle elezioni comunali.** Le modifiche o la revoca delle deleghe vengono comunicate al Consiglio dal Sindaco nella prima riunione successiva al provvedimento di modifica o di revoca.
7. L'assessore no consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta comunale con ogni diritto, compreso quello di voto. Può essere destinatario delle deleghe di cui al presente articolo, con le modalità in precedenza stabilite. Partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto. La sua partecipazione alle

sedute del Consiglio comunale non è imputabile ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità dell'adunanza e delle maggioranze per le votazioni.

ART. 27

Norme generali di funzionamento.

- 1. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario comunale. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della giunta, nel corso dell'esame di specifiche argomentazioni, siano presenti funzionari del Comune con funzioni consultive.**
- 2. Possono essere altresì invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Revisore dei Conti ed i rappresentanti del Comune in seno ad organismi, consorzi, aziende speciali, società per azioni, a responsabilità limitata o commissioni.**
- 3. Le norme generali di funzionamento della Giunta sono stabilite, in conformità alle leggi, dal presente Statuto e dal regolamento interno.**

ART. 28

Mozione di sfiducia.

- 1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni dei predetti organi.**

- 20 -

- 2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica ove il Consiglio comunale, con votazione espressa per appello nominale e con voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, approvi una mozione di sfiducia.**
- 3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.**
- 4. In caso di approvazione della mozione di sfiducia, il Sindaco e la Giunta cessano dalle loro funzioni dal giorno successivo a quello in cui la mozione stessa è stata approvata e si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.**

ART. 29
Cessazione dei singoli componenti della Giunta.

- 1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:
 - a. morte**
 - b. dimissioni**
 - c. revoca**
 - d. decadenza****

- 2. Le dimissioni da membro della Giunta sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto. Esse sono presentate al Sindaco, il quale provvede alla sostituzione dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.**

- 3. La revoca di un membro della Giunta viene disposta dal Sindaco. L'atto di revoca deve essere sinteticamente motivato con riferimento al rapporto fiduciario.**

- 4. Alla sostituzione del componente decaduto provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.**

- 21 -

- 5. Gli assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge. Fatta salva l'applicazione dell'art. 7 della legge 23 aprile 1981 n.154, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di singoli consiglieri o di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza e dopo motivato esame delle sue eventuali deduzioni. Per detta notifica dispone il Sindaco obbligatoriamente entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza.**

- 6. Con istanza dei singoli consiglieri o qualunque elettore del Comune può essere proposta al Sindaco, nelle modalità stabilite dal regolamento, la revoca dell'assessore che non intervenga a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo.**

- 7. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un membro dell'esecutivo dalla carica di assessore , il Sindaco ne assume temporaneamente le funzioni o le affida all'altro assessore.**

- 8. Nel caso di impedimento temporaneo di un assessore, il Sindaco ne assume temporaneamente le funzioni o le affida all'altro assessore.**

CAPO V°
IL SINDACO

ART.30
Ruolo, funzioni e competenze.

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge n.81/1993 ed è membro di diritto del Consiglio. Esso, nella seduta di insediamento, presta davanti alò Consiglio il Giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
2. Nelle funzioni di capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la Comunità e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.
3. In particolare il Sindaco, in qualità di capo dell'amministrazione:
 - a. convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta, fissandone l'ordine del giorno;
 - b. nomina e designa sulla base degli indirizzi e dei criteri stabiliti dal Consiglio, nonché revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni, ad eccezione delle ipotesi in cui le leggi e gli statuti degli Enti prevedano la rappresentanza della minoranza consiliare;
 - c. nomina e revoca gli assessori;
 - d. ha la rappresentanza in giudizio del Comune e promuove davanti all'Autorità Giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
 - e. indice i referendum comunali;
 - f. presiede le commissioni comunali escluse quelle riservate espressamente al Segretario;
 - g. emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza ed espropri che la legge attribuisce alla competenza del Comune;
 - h. assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sentita la Giunta;
 - i. irroga le sanzioni disciplinari più gravi della censura. Nei casi previsti dalla legge e dal regolamento, sospende per motivi d'urgenza i dipendenti comunali avviando contemporaneamente il procedimento disciplinare prescritto dalla legge;
 - j. coordina gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi ed uffici pubblici;
3. Quale Presidente del Consiglio comunale e l'interprete ufficiale degli indirizzi dallo stesso espressi e ne dirige i lavori secondo il regolamento. Tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo.

4. Quale Presidente della Giunta comunale ne esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività degli assessori per il conseguimento dei fini stabiliti **negli indirizzi generali i governo.**
5. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli assessori e con la collaborazione del Segretario comunale.
6. **Il Sindaco è autorità comunale di protezione civile per cui, al verificarsi dell'emergenza, assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione e , avvalendosi in particolare dell'Associazione Nazionale Alpini – Gruppo G.Colaprete di Bugnara - o di qualunque altra Associazione avente le medesime finalità, provvede, con i mezzi a disposizione del Comune, agli interventi necessari dandone comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale.**

- 23 -

7. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello Statuto e dell'osservanza dei regolamenti.
8. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica **e lo stemma del Comune** da portarsi a tracolla della spalla destra.

ART.31

Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. **Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende;**
 - a. **alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;**
 - b. **allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;**
 - c. **alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.**

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti con tingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. Ove l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 sia rivolta a persone determinate e queste non ottemperino l'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

ART.32

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

- 24 -

2. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina, in ogni caso, la decadenza del Sindaco e della Giunta.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco, indirizzate al Consiglio comunale, diventano irrevocabili e producono agli effetti di cui al comma 1 dell'art.37 bis della legge n.142 del 1990 trascorso il termine di venti giorni dalla presentazione di esse al Consiglio, il quale va convocato, perché ne sia messo a conoscenza, entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

ART. 33

Vice Sindaco

1. Il Sindaco nomina, tra gli assessori, il Vice Sindaco tra i consiglieri comunali in carica dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in tutte le funzioni a quati attribuisce dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione delle funzioni adottata ai sensi dell'art.1 della legge 18.1.1992 n.16.

ART. 34
Particolari incarichi conferiti dal Sindaco

- 1. Ferme restando le deleghe di funzioni attribuite ope legis agli assessori il Sindaco, nell'ambito della propria competenza e dell'autonoma potestà organizzatoria del Comune, può avvalersi dell'apporto collaborativi di consiglieri comunali.**

- 2. Per l'esercizio della facoltà di cui al precedente comma il Sindaco, avendo cura di non produrre distorsioni nel meccanismo ripartitorio delle competenze fissate dalla legge e senza delegittimare le cariche assessorili, può attribuire incarichi ai consiglieri comunali in stretta osservanza delle seguenti disposizioni;**
 - a. il numero dei consiglieri incaricabili non può essere superiore a due;**

 - b. I consiglieri devono possedere specifica competenza o buone attitudini in ordine alla prestazione ai medesimi affidata;**

 - c. l'incarico deve avere natura strettamente collaborativi, va assegnato su specifiche materie o argomenti e per un tempo strettamente limitato all'assolvimento di essi che, comunque, non può eccedere giorni 60;**

 - d. la rilevanza dell'incarico deve essere esclusivamente interna al Comune, atteso che la responsabilità giuridica della funzione deve fare capo unicamente al Sindaco;**

 - e. i consiglieri incaricati non possono partecipare alle sedute della Giunta né potranno stabilire relazioni di lavoro con gli assessori, esercitando essi le proprie mansioni su di un diverso piano amministrativo;**

 - f. i consiglieri incaricati non potranno essere soggetti giuridici direttamente operativi, essendo essi destinatari esclusivamente di compiti di affiancamento all'attività del Sindaco, quali studi, ricerche, proposte, che potranno essere applicati direttamente alla struttura tecnico-amministrativa del Comune solo da quest'ultimo.**

- 3. A conclusione della prestazione, i consiglieri consegnano al Sindaco una relazione scritta contenente la ricerca effettuata, lo studio svolto o la proposta formulata. L'incarico può essere rinnovato.**

- 4. Gli atti d'incarico ai consiglieri comunali sono dal Sindaco comunicati al Consiglio nella prima seduta successiva.**

CAPO VI° CONTROLLI

ART. 35 CONTROLLO SUGLI ATTI DEL COMUNE

1. Il Segretario comunale cura, in osservanza dell'art.17 comma 33 della legge 15.5.1997 n.127, l'invio all'autorità tutoria, per il preventivo controllo di legittimità, dei seguenti atti di competenza consiliare concernenti:

- a. bilanci annuali e pluriennali;**
- b. rendiconto di gestione;**
- c. salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi;**

- 26 -

- d. Statuti e modifiche ed integrazioni di essi;**
 - e. variazioni di bilanci;**
 - f. regolamenti, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile, la cui adozione spetta alla Giunta, e modifiche di essi;**
- e del seguente atto di competenza dell'organo esecutivo, da sottoporre a ratifica consiliare entro 60 giorni dall'adozione:**

- i. variazioni di bilancio.**

2. Gli atti indicati nel primo comma del presente articolo vanno inviati all'organo di controllo entro cinque giorni dalla loro adozione.

3. Il Segretario comunale cura inoltre l'invio all'autorità tutoria, entro cinque giorni dall'adozione, di quelle deliberazioni che la Giunta intende di propria iniziativa sottoporre al preventivo controllo di legittimità

4. Le delibere adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio. I relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dal regolamento.

5. Le deliberazioni di Giunta e di Consiglio sono sottoposte al preventivo controllo di legittimità quando un quinto dei consiglieri assegnati lo richieda per iscritto entro dieci giorni dall'affissione di esse all'Albo Pretorio, indicando le norme violate e sempre che le deliberazioni riguardino:

- a. appalti, affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;**
- b. assunzioni di personale, piante organiche e relative variazioni.**

TITOLO III
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 36
La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione esprime il concorso diretto della comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi del **Comune** e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi predetti ed i cittadini.

- 27 -

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità, favorendo la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati, gli organi rappresentativi ed i mezzi.
2. Il Comune assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi del Comune, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione della attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità.

ART. 37
La partecipazione delle libere forme associative

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrativi del Comune, attraverso le libere forme associative degli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art.39 della Costituzione, è realizzata e valorizza dagli organi del Comune nelle forme previste dal presente Statuto e dal regolamento.
2. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere Associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.

3. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato, l'Associazione Nazionale Alpini – Gruppo G.Colaprete, di protezione dei portatori di handicap; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni venatorie; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani, l'Associazione Pro Loco, L'Associazione culturale A.De Gasparis ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma.

- 28 -

4. Un'apposita Commissione consiliare permanente, dotata della struttura operativa necessaria, è preposta ad organizzare i rapporti tra gli organi del Comune e le Associazioni dei cittadini. Essa provvede alla registrazione in appositi albi delle Associazioni ed organizzazioni che ne fanno richiesta, documentando il possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto e dal regolamento. In uno degli Albi sono registrate le Associazioni che hanno prevalenti finalità relative alle attività economiche, sociali e del lavoro, nell'altro sono registrate le Associazioni che hanno prevalenti finalità relative alla cultura, alla istruzione, allo sport e alla qualità della vita.

ART. 38

Interrogazioni popolari e diritto di reclamo

1. **I cittadini singoli o associati, nonché le associazioni ed organizzazioni di cui al comma 3 del precedente articolo 37 possono rivolgere interrogazioni scritte al Sindaco con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa.**
2. **La risposta deve essere data per iscritto dal Sindaco o dal Segretario comunale, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato, entro 30 giorni dalla data di acquisizione dell'interrogazioni al protocollo comunale.**
3. **I soggetti di cui al precedente comma 1 hanno la facoltà di rivolgere per iscritto al Sindaco istanze per lamentare disfunzioni ed irregolarità.**
4. **Qualsiasi istanza deve essere presa in considerazione e produrre un atto scritto con il quale il Sindaco o il Segretario, che cura l'istruttoria dell'istanza, formula le valutazioni conseguenti.**

5. Il Segretario cura la tenuta del “Registro dei reclami”, affidandone la compilazione ad idoneo dipendente. Il Sindaco, d’intesa con il Segretario comunale, provvede all’evasione dei reclami in osservanza della legge n.241 del 1990.
6. Il regolamento per la partecipazione popolare disciplina le modalità di presentazione e di risposta alle interrogazioni popolari nonché a quelle di evasione delle istanze.

- 29 -

CAPO II°
LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

ART.39
Petizioni popolari

1. Le associazioni ed organizzazioni di cui al comma 3 del precedente articolo 37, nonché tutti i cittadini, singoli o associati, possono rivolgere all’Amministrazione petizioni per esporre comuni necessità o per promuovere, motivando, interventi per la migliore tutela di interessi collettivi o diffusi.
2. La conferenza dei capigruppo, presieduta dal Sindaco, valuta se la petizione debba essere o possa comportare decisioni o deliberazioni dell’Amministrazione. In tal caso rimette la petizione all’organo competente che è tenuto all’adozione di provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione, entro 60 giorni dalla data di acquisizione della petizione al protocollo comunale.
3. La conferenza dei capigruppo esamina la petizione entro 20 giorni dalla sua registrazione al protocollo comunale.
4. Nel caso la predetta conferenza ritenga di non aderire alla petizione e disponga per l’archiviazione della stessa, il provvedimento conclusivo dell’esame da parte dell’organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
5. Ove il termine di cui al precedente comma 3 non sia rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo al Sindaco le ragioni del ritardo e provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

6. Della petizione di competenza del Sindaco o della Giunta, nonché delle determinazioni adottate, viene data comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.
7. Il regolamento per la partecipazione popolare disciplina le procedure, i tempi, le forme di pubblicità ed i casi di esclusione del diritto di petizione

- 30 -

ART.40 Proposte

1. Le Associazioni ed organizzazioni iscritte nei rispettivi Albi di cui all'art. 37 del presente Statuto, nonché almeno 50 cittadini residenti nel Comune possono presentare al Consiglio comunale proposte articolate per la revisione dello Statuto, per la formazione di regolamenti comunali o per sollecitare l'adozione di provvedimenti amministrativi di interesse collettivo. Le proposte, redatte in articoli o in uno schema di deliberazione, devono essere corredate da una relazione illustrativa. Le proposte implicano comunque l'adozione, da parte del Consiglio, di formale provvedimento conclusivo.
2. I soggetti promotori delle proposte possono richiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto, del provvedimento o della schema di regolamento, dal Segretario comunale.
3. Il Consiglio comunale, entro 30 giorni dall'acquisizione delle proposte al protocollo comunale, è tenuto ad esprimersi formalmente sulla ricevibilità ed ammissibilità delle medesime, le quali sono presentate dal Sindaco al civico consesso corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dalla eventuale attestazione relativa alla copertura finanziaria. In caso di decisione negativa, il Consiglio adotta motivato provvedimento che viene comunicato ai soggetti proponenti o al primo firmatario della proposta entro dieci giorni dall'adozione dell'atto.
4. Per le proposte ammesse il Consiglio comunale, entro il termine di 30 giorni dalla data in cui ha dichiarato l'ammissibilità, dispone per l'adozione del provvedimento finale. Entro lo stesso termine il Consiglio può eventualmente consultare i proponenti e verificare la possibilità di giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto dei provvedimenti finali per cui sono state avanzate le proposte.
5. Ove il Consiglio non provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun consigliere ha la facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale,

entro i successivi trenta giorni. Scaduto il termine, le proposte sono iscritte di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

- 6. I cittadini sottoscrittori delle proposte devono risultare iscritti nelle liste del Comune alla data del 1 gennaio dell'anno nel quale le stesse sono presentate. L'attestazione della residenza dei sottoscrittori può risultare da certificato collettivo che il competente ufficio comunale è tenuto a rilasciare.**

- 31 -

- 7. Le proposte non possono riguardare:
 - a. le materie di tributi locali, di tariffe e di bilancio;**
 - b. il personale;**
 - c. la designazione e le nomine;**
 - d. attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali.****
- 8. Le modalità per la presentazione e il deposito delle proposte, per la raccolta ed autenticità delle firme, per l'audizione dei proponenti nonché ogni altro aspetto procedurale sono disciplinati nel regolamento per la partecipazione popolare.**
- 9. Le interrogazioni popolari, le petizioni e le proposte vengono raccolte e custodite in apposito registro. Esse costituiscono patrimonio politico fondamentale del Comune.**

ART.41

La Consultazione dei cittadini

- 1. Il Consiglio comunale, su propria iniziativa o proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva della popolazione mediante:**
- 2. l'indizione di assemblee di cittadini, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte su argomenti che rivestono per gli stessi rilevante interesse;**
- 3. sondaggi d'opinione o indagini demoscopiche attraverso l'invio agli stessi di questionari per individuare l'orientamento;**
- 4. Sono istituiti dei "forum dei cittadini", riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative concernenti diritti ed interessi dei cittadini.**
- 5. I forum hanno dimensione comunale e sono indetti esclusivamente su tematiche specifiche.**

6. Alle riunioni dei forum partecipano tutti i cittadini interessati, nonché i rappresentanti delle amministrazioni competenti nelle materie oggetto di discussione.
7. Il regolamento stabilirà le modalità di convocazione dei forum, la quale potrà avvenire anche su richiesta di un congruo numero di cittadini precisato in sede regolamentare, nonché quelle di coordinamento e di funzionamento dei medesimi.

- 32 -

ART. 42 Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente Statuto e dal regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, interventi ed ogni altro argomento – esclusi quelli di cui al successivo 4° comma – relativi all'Amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente la Comunità.
2. I referendum consultivi sono indetti per deliberazioni del Consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.
3. I referendum consultivi sono, inoltre, indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nei modi di legge, da almeno il 20% degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1 gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. Questa deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della segreteria comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora della verifica risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta e la relazione della segreteria comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Consiglio. Il procedimento referendario potrà essere interrotto nelle modalità stabilite dal regolamento.
4. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:
 - a. revisione dello Statuto del Comune e di quelli di aziende speciali;
 - b. disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni;
 - c. piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
 - d. ordinamento contabile e tributario;

- 33 -

- a. designazione e nomine dei rappresentanti;
 - b. quesito referendario su uguale oggetto già sottoposto a referendum con esito negativo nel corso dello stesso mandato amministrativo;**
 - c. attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali.**
5. I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare o di compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità, non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto e si svolgono con l'osservanza delle disposizioni stabilite nel regolamento. **La consultazione referendaria è valida se ad essa prende parte il 50% + 1 del totale dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.**

ART.43

Operatività del referendum consultivo

1. **L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco entro 15 giorni dallo svolgimento di esso con i mezzi di comunicazione più idonei affinché la cittadinanza ne sia informata.**
2. **Entro 15 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, il sindaco sottopone alla Giunta o al Consiglio, a seconda delle competenze, i risultati del referendum.**
3. **Nel caso in cui il referendum abbia avuto esito positivo, le decisioni dell'organo di governo non possono discostarsi, nella sostanza, dall'indicazione consultiva.**
4. **Nel caso in cui il referendum abbia avuto esito negativo, l'organo di governo adotta i provvedimenti che ritiene opportuni in considerazione anche della rilevanza della partecipazione dei cittadini alla consultazione e dello scarto realizzatosi nei contrapposti risultati complessivi.**

CAPO III L'AZIONE POPOLARE

ART.44 L'azione sostitutiva

1. L'azione sostitutiva conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo per l'Ente.

- 34 -

2. La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge.
3. A tal fine è in ogni caso necessario accertare se l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione appena adottati gli atti necessari. Nel caso che non sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela dei predetti interessi, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

CAPO VI

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART.45

Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n.241, da quelle applicative previste nel presente Statuto e da quelle operative disposte dal regolamento.
2. L'amministrazione comunale ha il dovere di concludere, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.
3. L'Amministrazione comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, in osservanza della legge, dello Statuto e secondo le modalità stabilite dal regolamento per il procedimento amministrativo. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti. Le determinazioni di cui al presente comma sono rese pubbliche dal Sindaco con i mezzi più idonei per assicurare la conoscenza da parte della popolazione.

- 35 -

ART.46
Responsabilità del procedimento

1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell' Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. **Nel regolamento per il procedimento amministrativo va determinata l'unità organizzativa dipendente responsabile di ciascun procedimento. Nel predetto regolamento viene precisato il responsabile di ciascuna unità organizzativa ed il dipendente, allo stesso addetto , preposto a sostituirlo in caso di una sua assenza o impedimento. Nello stesso regolamento viene stabilito il soggetto competente ad emettere, per ciascun tipo di procedimento amministrativo, il provvedimento finale.**
3. Il regolamento e gli atti attuativi della legge richiamati nei precedenti commi sono ispirati a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo e debbono stabilire gli organi ai quali spetta di valutare le richieste presentate dagli interessati per determinare, mediante accordi, il contenuto discrezionale del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l'esercizio di tale potestà.

CAPO V
IL DIRITTO DI ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO

ART.47
Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.

- 36 -

2. Il diritto dei cittadini **e di chiunque vi abbia interesse** all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità previste dal regolamento.
3. La Giunta assicura ai cittadini **ed a chiunque vi abbia interesse** il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da Enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione deve essere resa con completezza, esattezza e tempestività. **A tal fine l'Amministrazione conferisce a un dipendente comunale l'incarico di tenere relazioni con il pubblico.**
4. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio del Comune nei termini di legge e con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione, idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti.

ART.48

Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati e, in particolare, chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2. **Il diritto di accesso si esercita nelle modalità previste dagli articoli 3 e 4 del D.P.R. 27 giugno 1992 n.352. Esso è escluso nei casi stabiliti dalla legge e negli altri casi indicati nel regolamento.**
3. **Il regolamento per le modalità di esercizio e ei casi di esclusione del diritto di accesso va redatto avuto presente che agli Enti Locali si applicano, in materia di accesso, non solo le norme della legge n.142 del 1990, ma anche quelle della legge 241 del 7 agosto 1990 le cui disposizioni, ai sensi dell'art.29 della stessa legge, costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Il predetto regolamento dovrà, pertanto:**

- 37 -

- a. individuare le categorie di documenti sottratti all'accesso ed i casi di differimento;
- b. essere formulato, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 giugno 1992 n.352, in una visione coordinata delle leggi 8 giugno 1990 n.142 e 7 agosto 1990 n.241, tra le quali non esiste rapporto di modificazione o abrogazione, bensì di reciproca indipendenza ed integrazione, nel senso che la disciplina generale della legge 241/1990 si applica agli Enti Locali in tutti i casi in cui non trovano applicazione le diverse disposizioni della speciale legge 142/1990.
- c. tener conto che la legge 241/1990 non circoscrive la titolarità del diritto di accesso ad una o più categorie (ai sensi dell'art.22 "chiunque" può esercitarlo), consentendone tuttavia l'esercizio solo in funzione della tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, mentre la legge 142/1990 circoscrive la titolarità del diritto di accesso "ai cittadini", non prevedendo limiti sul piano della legittimazione nel senso che i cittadini possono accedere agli atti degli Enti Locali per soddisfare qualunque tipo di interesse e, quindi, senza onere di motivazione;
- d. operare, dunque una distinzione tra diritto di accesso esercitato dai cittadini, intesi come soggetti singoli o associati residenti nel Comune di Bugnara e diritto di accesso esercitato da chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Per il predetto Comune l'accezione "chiunque" spiega il significato di stranieri, apoliti o cittadini singoli o associati residenti in tutti gli altri comuni italiani;
- e. disciplinare, infine, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, i costi di riproduzione e dei diritti di ricerca e misura scaturenti dalla legge 241/1990 e le spese di riproduzione delle copie di documenti ai sensi della legge n.142/1990

CAPO VI
DIFENSORE CIVICO E UFFICIO DEL CITTADINO

ART.49
Il Difensore Civico

1. L'Amministrazione comunale assume opportune iniziative presso la Comunità Montana Peligna di Sulmona e gli altri Comuni ricompresi nel territorio della

medesima affinché si pervenga alla istituzione del difensore civico intercomunale in forma associata, mediante apposita convenzione fra Enti a norma dell'art. 24 della legge 8.6.1990 n.142.

- 38 -

- 2. Il caso di intesa, la cennata convenzione dovrà stabilire mezzi e modalità di funzionamento.**

TITOLO IV L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

ART. 50 Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di buon andamento, di pubblicità e trasparenza e di separazione tra i compiti di indirizzo e controllo, spettanti agli organi **comunali** e compiti di gestione spettanti all'apparato amministrativo.
2. Gli uffici e i servizi sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità **di gestione ed in base ai principi di professionalità e responsabilità**, ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività.
3. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni di personale, definisce le modalità per l'assegnazione del personale agli uffici e servizi comunali, **disciplina le modalità concorsuali e di assunzione agli impieghi ed i requisiti di accesso. Con il predetto regolamento possono essere previsti concorsi interamente riservati al personale dipendente, in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita all'interno dell'ente. Il ricorso a tale facoltà è subordinato, a livello finanziario, al superamento del dissesto a suo tempo dichiarato e sempre che l'Ente non versi nelle situazioni deficitarie di cui all'art.45 del D. Lgs 30.12.1992 n.504 e successive modifiche ed integrazioni.**
4. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee d'indirizzo espresse dagli organi collegiali e le proposte del Segretario comunale. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle

prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi ed al contenimento dei costi.

- 39 -

5. L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.
6. **L'Amministrazione individua, ai sensi dell'art.47 del D. Lgs. N.29/1993 e successive modifiche ed integrazioni, criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11.8.1991 n.266.**
7. Entro la prima decade del mese di settembre la Giunta comunale, su proposta del Segretario comunale, dispone il piano occupazionale e quello della mobilità interna, in relazione alla necessità di adeguare le singole strutture ai servizi di competenza comunale ed ai programmi e progetti da realizzare nell'anno successivo.
8. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali promovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'Ente, consultazioni con i sindacati che hanno titolo a partecipare alla contrattazione decentrata secondo gli accordi vigenti.
9. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. E' individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore, si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell'esercizio di pubbliche funzioni supera tali limiti.
10. **Il personale dell'Ente è tenuto a operare con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini in osservanza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, mantenendo nei rapporti con il pubblico e con i colleghi di lavoro contegno corretto, costantemente improntato a rispetto e cortesia.**
11. All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite nel regolamento.

ART. 51
Collaborazioni esterne

1. La Giunta può, con deliberazione motivata e con convenzione a termine, avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinanti, quali:

- 40 -

- a. espletamento di studi, ricerche e progettazioni;
 - b. assistenza agli organi del Comune nella loro attività di pianificazione.
2. Le collaborazioni esterne possono essere conferite a:
 - a. università
 - b. altri Enti o Istituti Scientifici di natura pubblica, con partecipazione di Enti pubblici;
 - c. organismi specializzati, esperti o professionisti di notoria esperienza e di elevata capacità professionale, da incaricarsi individualmente od a livello collegiale, in relazione alla natura e complessività dei problemi oggetto della consulenza.
 2. Nella deliberazione d'incarico va precisata la durata del rapporto che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma, nonché stabiliti i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico .
 3. La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale, regolato dagli articoli 2230 e seguenti del Codice Civile.

ART.52

Commissione di disciplina

1. La commissione di disciplina è composta dal Sindaco, che la presiede, dal Segretario comunale e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'Ente, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

CAPO II

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 53

Ruolo e funzioni

1. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende, con compiti di alta direzione, all'esercizio delle funzioni dei responsabili di uffici e servizi, dei quali coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi **comunali**.

- 41 -

- 2. Il Segretario è Capo del personale agli effetti dell'art.51 della legge 142/1990 e del D. Lgs. n.29/1993 e, in tal veste, spende funzioni di gestione, controllo e ispezione, determina l'orario di servizio, di lavoro e di apertura degli uffici al pubblico ed ha potere disciplinare fino alla censura.**
3. E' responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazioni da sottoporsi al consiglio e alla Giunta comunale ed esercita tale funzione sia nei confronti del settore a cui compete formulare la proposta, sia attivando i responsabili dei servizi tenuti ad esprimere i pareri e le attestazioni prescritte dalla legge. Può richiedere il perfezionamento della proposta e l'approfondimento dei pareri, precisandone i motivi.
4. Assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio comunale, dalla Giunta e dal Sindaco, disponendo l'esecuzione sollecita e conforme dei atti e delle deliberazioni da parte dei responsabili dei competenti servizi, esercitando tutti i poteri, anche sostitutivi, a tal fine necessari.
- 5. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente. Oltre a quelle previste dai precedenti commi, dal regolamento o delegate dal Sindaco, il Segretario esercita in particolare le seguenti funzioni:**
 - a. presiede le commissioni di concorso;
 - b. roga tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - c. assicura, adottando i provvedimenti necessari, l'applicazione da parte degli uffici e servizi delle norme sul procedimento amministrativo;
 - d. garantisce il diritto di accesso dei consiglieri e dei cittadini alle informazioni ed agli atti del Comune;
 - e. cura il rilascio delle copie secondo le norme del regolamento;
 - f. adotta gli atti di gestione e amministrazione del personale.
6. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco ed è scelto tra gli iscritti alle sezioni regionali dell'albo nazionale dei segretari comunali. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco. Il Segretario comunale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta. Per violazione dei doveri d'ufficio.
7. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Segretario presenta al Sindaco una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, anche al fine di verificare i risultati dell'attività e degli obiettivi programmati.
8. Il regolamento può prevedere, indicandoli, quegli atti sui quali il Segretario è tenuto ad esprimere il proprio parere di legittimità.

- 42 -

CAPO III
Responsabili delle strutture

Art. 54
Responsabili dei servizi e degli uffici

- 1. La Giunta determina la nuova articolazione della struttura comunale per funzioni e materie omogenee ai fini di una migliore efficienza e funzionalità dei servizi. La Giunta, tenuto della mancanza di figure dirigenziali all'interno della dotazione organica del Comune individua, ai sensi del D. Lgs. 25.2.1995 n.77 e successive modifiche, i responsabili dei servizi e degli uffici dell'Ente.**
- 2. I responsabili dei servizi, la cui attività è coordinata dal Segretario comunale spetta, oltre che la responsabilità dei procedimenti amministrativi, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, strumentali e di controllo, nonché le competenze di cui al comma 3 dell'art.6 della legge 15.5.1997 n.127 nelle forme stabilite dal regolamento.**
- 3. I provvedimenti amministrativi adottati dai responsabili dei servizi sono definiti "determinazioni", le quali sono immediatamente eseguibili, conservate in apposito repertorio annualmente e cronologicamente ed affisse all'Albo Pretorio per sette giorni consecutivi.**
- 4. Copia di ciascuna determinazione è inviata al sindaco, Segretario comunale ed all'assessore competente per materia.**

TITOLO V
I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO I
COMPETENZE DEI COMUNI

ART. 55
Servizi comunali

- 1. Il comune, nell'ambito delle sue competenze, gestisce servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione dei beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.**

- 43 -

2. La gestione dei servizi può avvenire in collaborazione con altri comuni se ciò a venga ritenuto utile per una migliore funzionalità degli stessi e ove, contestualmente, si concretizzino risparmi nelle spese poste a carico del bilancio.
3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

ART. 56

Gestione dei servizi pubblici comunali

1. Il comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a. in economia, in relazione alle modeste dimensioni ed alle caratteristiche del servizio nonché alla disponibilità del personale. Inoltre saranno istituiti, secondo le modalità previste nel regolamento, appositi albi permanenti di appaltatori e fornitori distinti in base alla natura della prestazione richiesta, nei quali iscrivere imprenditori notoriamente affidabili nel rispetto dell'art.56 della legge n.142 del 1990;
 - b. in concessione a terzi quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, nonché la razionalità economica della gestione. Il conferimento della concessione a terzi di servizi pubblici dovrà avvenire provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale, in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza;
 - c. a mezzo di azienda speciale anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d. a mezzo di istituzioni per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e. a mezzo di società per azioni o a **responsabilità limitata** a prevalente capitale pubblico locale **ed anche nelle modalità di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1992 n.498**, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. **Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già affidato in appalto od in concessione, dovranno essere indicate le notizie di cui all'art.3 del D.P.R. 4 ottobre 1986 n.902.**

- 44 -

ART. 58

Principi ordinamentali di gestione e dei servizi

- 1. La deliberazione del Consiglio comunale che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, ne determina anche le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento assicurando che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.**
- 2. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma precedente debbono possedere i requisiti di eleggibilità per la nomina a consigliere comunale e, in via preferenziale, una specifica competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per incarichi pubblici ricoperti.**
- 3. Nel presentare i candidati deve essere illustrato al Consiglio il loro curriculum.**
- 4. Il Sindaco può procedere alla revoca dei rappresentanti del Comune nominati in seno ai predetti organismi per violazione di legge o contrasto con gli indirizzi generali del Comune.**

ART. 58

La partecipazione dei cittadini alla gestione dei servizi pubblici

- 1. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, il Comune provvede a realizzare forme di gestione partecipata ai pubblici servizi secondo una concezione che tenda gradualmente a modificare la figura stessa del cittadino, non più fruitore di prestazioni, ma cooperatore collocato all'interno della istituzione locale.**
- 2. Per le finalità di cui al precedente comma, l'Amministrazione recepisce i principi contenuti nella "Carta dei servizi pubblici" e nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994.**
- 3. La partecipazione dei cittadini alla gestione dei pubblici servizi è assicurata, nelle modalità stabilite dal regolamento:**
 - a. riconoscendo ad essi un ruolo specifico giuridicamente rilevante attraverso la istituzione di un apposito organismo rappresentativo dell'utenza;**

- 45 -

- b. fornendo ad essi un quadro potenziale di conoscenze in ordine al funzionamento dei servizi, alle tariffe, standards, quantità e qualità, regolarità e contenuti della prestazione resa;
 - c. consentendo ad essi di esaminare, approfondire, verificare il servizio reso e di concorrere alla definizione degli indirizzi generali dello tesso nel corso di periodiche assemblee di cui al comma 2 dell'art. 41 del presente Statuto.
4. E' istituito un comitato permanente per i servizi pubblici, organismo rappresentativo dell'utenza, eletto dall'assemblea dei cittadini nel numero e nelle modalità stabilite dal regolamento. Il Comitato elegge il Presidente al proprio interno.
5. L'apposita commissione consiliare permanente, oltre che porsi come referente primario per l'utente, singolo o associato, collabora co il comitato di cui al precedente comma per garantire l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo e di quelle regolamentari.
6. I cittadini singoli o associati possono formulare per iscritto osservazioni e proposte volte a migliorare la qualità e gli standards dei servizi pubblici di cui al precedente articolo 56, nonché segnalare disfunzioni in ordine agli stessi. Il dipendente comunale di cui al comma 3 dell'art. 47, registrata la proposta o la segnalazione, ne trasmette copia al Sindaco, al Presidente del Comitato e al Presidente della Commissione consiliare per le determinazioni di competenza.

TITOLO VI FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

CAPO I CONVENZIONI E CONSORZI

ART. 59 Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con la **Comunità Montana**, con altri Comuni e con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi.

- 46 -

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra li Enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli Enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
4. La convezione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli Enti partecipanti alla sua scadenza.

ART. 60 Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati:
 - a. la convezione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli Enti consorziati;
 - b. lo Statuto del Consorzio.
2. il Consorzio è ente strumentale degli Enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

CAPO II ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 61 Opere di competenza primaria del Comune

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi e programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi e modi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

- 47 -

2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
3. Il Sindaco, con proprio atto formale, previa deliberazione consiliare adottata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
4. Qualora l'accordo determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.
5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto o indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare
6. Si applicano, per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO VII GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

CAPO I LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

ART. 62 La programmazione finanziaria

1. La programmazione finanziaria dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con i quali essa viene definita e rappresentata sono : il bilancio di previsione annuale, la relazione revisionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta comunale, la quale esamina e valuta previamente, con la competente Commissione consiliare permanente, i criteri per la loro impostazione. In corso di elaborazione e prima della sua conclusione la Giunta e la Commissione comunale, in riunione congiunta, definiscono i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.
3. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale, entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

ART.63

Il Programma delle opere pubbliche e gli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio a quello successivo alla sua approvazione.
2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.
3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.
4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nel bilancio annuale e pluriennale. Le variazioni apportate ai bilanci nel corso dell'esercizio sono effettuate anche al programma e viceversa.
5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuali e pluriennali.

CAPO II L'AUTONOMIA FINANZIARIA

ART. 64

Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria podestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino.

ART. 65

Le risorse per gli investimenti

1. La Giunta comunale attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che, per loro natura, hanno il titolo per concorrere ai benefici che tali dispongono.
2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui al comma precedente.

LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

ART. 66

La gestione del patrimonio

1. La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurandola tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
2. La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'Ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.
3. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato o uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di pubblico interesse, la Giunta informa preventivamente la competente Commissione consiliare e procede all'adozione del provvedimento ove questa esprima parere favorevole.
4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal caso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie e straordinarie dell'Ente
5. **Le deliberazioni del Consiglio comunale di accettazione di dotazioni o acquisto di beni immobili, nonché le donazioni al Comune di beni mobili non sono soggette alle autorizzazioni di cui alla legge 21.6.1986 n.218.**

ART. 67
Il Revisore dei Conti

1. Il Consiglio comunale elegge il Revisore dei Conti tra gli esperti indicati al comma 2 dell'art.57 della legge 142 del 1990.
2. **Il Revisore dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'art.47, comma 3, della legge 142 del 1990 ed è rieleggibile per una sola volta. Il Revisore è revocabile solo per inadempienza e , in particolare, per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dell'art.105 del D.L.gs.25 febbraio 1995 n.77.**
3. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità appresso indicate:
 - a. segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso meritevoli di particolare esame;
 - b. segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato d'esercizio;
 - c. sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
 - d. partecipando con funzioni di relazione e consultive alle adunanze del Consiglio comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e, tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consuntivi su particolari argomenti.
4. Per l'esercizio della vigilanza e del controllo sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
5. Il Revisore adempie al suo dovere con diligenza e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio **con contestuale denuncia agli organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità.**
6. Il Revisore dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del

successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

- 7. Ai sensi e per gli effetti dell'art.102 del D.Lgs. n.77 del 1995 si applicano al Revisore dei conti le norme di ineleggibilità e incompatibilità stabilite dalla legge per i consiglieri comunali, nonché le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'art.2399 del Codice Civile.**
- 8. Il Revisore dei conti non può assumere incarichi o consulenze presso il Comune o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e vigilanza dello stesso. L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato all'accertamento delle disposizioni contenute nell'art.104 del D.Lgs. 25.2.1995 n.77, per l'esercizio del quale il Revisore è tenuto a certificarne il rispetto, nelle forme di cui alla legge 4.1.1968 n.15.**

ART. 68

Il Rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevanti mediante contabilità economica e dimostranti nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il Revisore dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

ART. 69
Controllo economico della gestione

- 1. Il ragioniere esegue periodicamente, anche su disposizioni del Sindaco, della Giunta e del Segretario, operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio.**
- 2. Delle operazioni eseguite e delle relative risultanze il ragioniere fa constare in un verbale che, unitamente alle proprie osservazioni e rilievi, rimette all'organo che ha disposto l'accertamento e , in ogni caso, alla Giunta.**
- 3. La Giunta, in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al comma precedente, redige per il Consiglio la relazione aggiornata sulla situazione di tesoreria, dei conti e del bilancio, segnalando qualsiasi anomalia riguardante i conti e la gestione e proponendo i relativi rimedi.**
- 4. Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio comunale adotta, nei modi e termini di cui all'art.36 del D.Lgs. 25.2.1995 n.77, le misure necessarie e ripristinare il pareggio.**

CAPO VI
APPALTI E CONTRATTI

ART. 70
Procedure negoziali

- 1. Il Comune provvede agli appalti dei lavori, di forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.**
- 2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita delibera adottata dal Consiglio comunale o dalla Giunta, secondo la rispettiva competenza, indicante:**
 - a. il fine che con il contratto si intende perseguire;**

- b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c. le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato, ed i motivi che ne sono alla base.
3. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il Sindaco e, in sua assenza, il Vice Sindaco o l'altro assessore appositamente delegato.

CAPO VII TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

ART. 71 Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di Tesoreria del Comune è svolto da un Istituto di credito o da Società abilitata dalla legge ed è disciplinata da apposita convenzione.
2. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza dell'Ente in base a reversali d'incasso ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le riposizioni stabilite dalla legge.
3. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del Concessionario della riscossione.
4. Il Comune, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite da leggi regionali.

TITOLO VIII COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

ART. 72
Lo Stato

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurare il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale Ufficiale di Governo.
2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni d'interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.
3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

ART. 73
La Regione

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche del territorio e della popolazione, risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.
2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione che assicura la copertura degli oneri conseguenti.
3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.
4. Il Comune, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite da leggi regionali.

ART.74
La Provincia

1. Il Comune partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatica con quella degli altri Comuni nell'ambito provinciale.
2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla Provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni ad essa attribuite dalla Regione.
3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico che in quello sociale, culturale e sportivo.

ART.75
La Comunità Montana

1. Il Consiglio comunale può delegare alla Comunità Montana di cui fa parte l'esercizio di funzioni di competenza comunale, assegnando alla stessa le risorse necessarie. La deliberazione di delega è adottata in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Il Consiglio comunale esercita funzioni di indirizzo e controllo in merito all'esercizio delle competenze delegate.

ART. 76
Nomina dei rappresentanti comunali alla Comunità Montana

1. **La nomina dei consiglieri in seno all'assemblea generale della Comunità Montana appartiene alla competenza esclusiva del Consiglio, il quale delibera in tal senso nella stessa seduta in cui procede all'approvazione degli indirizzi e dei criteri per le nomine, ovvero 45 giorni dalla data di insediamento del medesimo.**
2. **I rappresentanti del Comune in seno all'assemblea generale della Comunità Montana sono eletti con le modalità di cui alla L.R. 6 dicembre 1994 n.92 e successive modifiche ed integrazioni.**

3. **La deliberazione di elezione dei rappresentanti comunali è immediatamente esecutiva e deve essere inviata alla Comunità Montana entro 5 giorni dalla sua esecutività.**

- 4. Il Sindaco, membro di diritto del Consiglio comunitario, può farsi rappresentare in seno allo stesso da altro consigliere, conferendo a questi delega irrevocabile. Ove il consigliere, nel corso del mandato, rinunci alla delega o cessi dalle sue funzioni per qualsiasi causa, il Sindaco riassume l'incarico di componente dell'assemblea generale della Comunità montana, sino a quando non abbia conferito eventualmente nuova delega ad altro rappresentante.**
- 5. Ove un consigliere comunale designato in seno all'assemblea della Comunità Montana rassegni le dimissioni da componente del predetto organo, è tenuto a presentare le stesse anche al Consiglio comunale di appartenenza. L'Ufficio Protocollo del Comune provvede alla registrazione lo stesso giorno di presentazione delle medesime. Il Consiglio comunale procede alla sostituzione del consigliere dimissionario entro 10 giorni dalla data di acquisizione delle dimissioni al protocollo comunale. Si applicano, nel caso di specie, le procedure di cui al precedente comma 3.**

ART. 77 **Conferenza dei Sindaci**

- 1. Il Comune promuove ed instaura con i Comuni che gravitano nella Valle del Sagittario le opportune collaborazioni per una più efficiente ed economica organizzazione e gestione dei servizi.**
- 2. Per le finalità di cui al precedente comma , il Comune promuove la costituzione di una Conferenza dei Sindaci, quale organismo permanente di consultazione per concorre alla:**
 - a. proposizione di opere di interesse comune;**
 - b. promozione di iniziative e di attività nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale, sportivo e venatorio;**
 - c. individuazione di forme di collaborazione per la gestione dei servizi;**
 - d. predisposizione dei piani territoriali di coordinamento da parte della Provincia.**

ART. 78
Revisione e abrogazione dello Statuto

- 1. Il Testo del presente Statuto non è suscettibile di modificazioni se non siano trascorsi almeno due anni dalla sua entrata in vigore e, successivamente, dalla sua ultima modificazione, fatti salvi gli adeguamenti di cui al successivo articolo 80.**
- 2. Nessuna modifica statutaria può essere approvata nel trimestre antecedente il rinnovo del Consiglio comunale e nel trimestre successivo all'insediamento del nuovo Consiglio.**
- 3. Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte;**
 - a. con deliberazione della Giunta;**
 - b. su richiesta di qualsiasi consigliere;**
 - c. su richiesta delle Associazioni iscritte nei rispettivi Albi o di almeno 50 cittadini di cui al comma 1 dell'art.40 del presente Statuto;**
- 4. Le proposte di cui sopra, corredate del parere della competente Commissione consiliare, sono inviate dal Sindaco ai consiglieri e depositate presso la Segreteria comunale almeno 15 giorni prima dell'adunanza. Di tale deposito il Sindaco ne dà pubblico avviso con manifesti da affiggere nei luoghi consueti.**
- 5. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.**
- 6. L'adozione delle due deliberazioni di cui al comma precedente è contestuale:l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo e dopo l'espletamento delle procedure di cui al successivo articolo 81.**

- 4. L'approvazione di qualsiasi modificazione al testo dello Statuto, che deve essere adottata dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art.4, comma 3 della legge 8.6.1990 n.142, comporta la riproduzione dell'intero testo statutario aggiornato, così da consentire a qualsiasi cittadino l'immediata e**

facile percezione del testo vigente, ancorché correlato da opportune annotazioni con quello originario.

ART. 79 **Pubblicità dello Statuto**

- 1. Il presente Statuto deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo non escluso quello della illustrazione orale effettuata, in modo decentrato, in apposite assemblee della popolazione da parte di amministratori comunali e del Segretario.**
- 2. Successivamente all'entrata in vigore dello Statuto, l'Amministrazione comunale provvede alla stampa di un congruo numero di esso e ne consegna gratuitamente copia all'Associazione Pro Loco, all'Associazione Nazionale Alpini "Gruppo G.Colaprete" di Bugnara, all'Associazione culturale A.De Gasparis, agli istituti scolastici, nonché alle organizzazioni rappresentative degli interessi sociali, religiosi, economici aventi sede nel Comune.**
- 3. Copia dello Statuto è consegnata, altresì, gratuitamente ai cittadini che completino il ciclo dell'istituzione obbligatoria.**
- 4. Copia dello Statuto è consegnata a puro prezzo di costo a chiunque ne faccia richiesta.**

ART. 80 **Adeguamento a nuove disposizioni legislative**

- 1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 142/1990, in altre leggi e nello Statuto stesso, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, salvo espressa normativa di termini differenti.**

ART. 81 **Entrata in vigore**

- 1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.**
- 2. Esso entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.**
- 3. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce all'originale dello Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.**
- 4. Lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e pubblicazione, è dal Sindaco inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.**